

IL CONTENUTO ESSENZIALE DEL *BONUM PROLIS*

1. Introduzione

In diverse esperienze pastorali, specialmente durante i corsi di preparazione al matrimonio, ho potuto notare la confusione che hanno non solo i fidanzati che si preparano al matrimonio, ma anche coloro che li accompagnano a nome della Chiesa, per quanto riguarda il bene del medesimo, e in particolare il modo in cui si deve esercitare la paternità responsabile. Questa confusione nasce dall'erronea convinzione che i coniugi, quali responsabili della procreazione, siano automaticamente in grado di prendere giuste decisioni in merito ad essa. Il fatto che entrambi si trovino d'accordo sul modo e il momento di procreare i figli, convalida qualcosa che può colpire non soltanto la dignità del bambino che è concepito e persino minacciare la sua esistenza, ma anche la validità del matrimonio.

D'altra parte, la lettura del racconto della creazione dell'uomo e della donna a immagine e somiglianza di Dio, indica la vocazione alla paternità/maternità che accompagna l'essere umano. A questo proposito, Giovanni Paolo II, nel 2003, ha scritto una meditazione ispirata dalla contemplazione degli affreschi nella Cappella Sistina, i quali rappresentano questo momento della Creazione. Il Pontefice afferma quindi una cosa che ci serve come quadro di riferimento:

«maschio e femmina li creò». [...] E quando essi diventano «un solo corpo» – ammirevole unione – dietro il loro orizzonte si rivela la paternità e la maternità. [...] Adamo conobbe sua moglie ed essa concepì e diede alla luce. Sanno che hanno superato la soglia della più grande responsabilità¹.

Necessariamente questa «più grande responsabilità» non può essere affidata esclusivamente alla libera volontà dell'uomo e della donna, senza alcun collegamento con il disegno originario di Dio. Al contrario, è in questo piano che si scopre il vero significato della responsabilità conferita dal Creatore ai coniugi.

Infine, la procreazione e l'educazione dei figli è una realtà antica quanto l'origine dell'essere umano, ma, allo stesso tempo, così moderna quanto l'uomo stesso, che genera continuamente nuovi interrogativi. A questo proposito, due esempi riportati dai *mass-media* illustrano alcuni problemi che sorgono attualmente. Il primo è la cosiddetta “baby-medicina”, della quale abbiamo avuto notizia in Spagna appena tre anni fa. Questo bambino è stato concepito dopo una selezione embrionaria, in quanto era compatibile con suo fratello, malato di una grave anemia congenita. In questo caso, il fratello minore è concepito come una vera “medicina” per salvare la vita del più grande.

Il secondo esempio presenta un caso estremo e come tale viene a illuminare il nostro percorso. È un esempio tipico di quando la realtà supera la finzione.

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Trittico Romano*, II, 3, Presacramento, Città del Vaticano 2003.

Quattro anni fa in Argentina, un uomo di 44 anni ha chiesto alla giustizia di potersi sottoporre ad una vasectomia. Il motivo era che, dopo aver procreato 37 bambini, non voleva procrearne altri².

Allora sorgono le prime domande: Come sono chiamati i coniugi a vivere la responsabilità della trasmissione della vita voluta dal Creatore? È ammissibile procreare bambini in qualsiasi modo e a qualsiasi scopo, oltre il valore e la dignità di ogni persona? La risposta a queste domande viene dalla Teologia Morale, ma dal punto di vista del Diritto canonico è necessario conoscere quali siano i diritti e i doveri dei coniugi al momento del matrimonio, per quanto riguarda la procreazione e l'educazione dei figli. Quindi, la domanda che da un punto di vista giuridico motiva questo studio è la seguente: quali sono gli elementi che compongono in modo essenziale la realtà della procreazione ed educazione dei figli, in modo che la volontà contraria di uno di essi, al momento di contrarre il matrimonio, fa sì che questo non esista? Cioè, qual'è l'essenza del *bonum prolis*?

Secondo Navarrete «definire quali siano i limiti che circoscrivono tali diritti e obblighi nella loro essenzialità, [è una] questione estremamente complessa e delicata»³. Quindi, per rispondere a questa domanda è stato necessario non solo fare riferimento alla legge precedente al 1983, ma anche alla dottrina canonica e alla Giurisprudenza, nei quali vengono affrontati più in dettaglio questi elementi. A questo scopo va pre-

² Cf. *El Mundo*, 8 agosto 2006.

³ U. NAVARRETE, «I beni del matrimonio: elementi e proprietà essenziali», in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Studi Giuridici 10, Città del Vaticano 1986, 97.

sentato un breve percorso storico dalle origini della Chiesa fino ad oggi, per centrarsi poi sugli elementi essenziali del *bonum prolis*.

2. Il *bonum prolis* nella tradizione canonica

Dalle sue origini la Chiesa accettò la regolamentazione delle strutture romane e germaniche sul matrimonio, nella misura in cui le consentivano di sviluppare la concezione cristiana della realtà del matrimonio, ma allo stesso tempo rifiutò e tentò di cambiare quello che era contro di essa. Di fronte alla mentalità delle diverse epoche permissive nei confronti della rottura della società coniugale, la Chiesa focalizzò i suoi sforzi nell'affermare l'indissolubilità del matrimonio, mentre, per quanto riguardava il fine procreativo, non c'erano divergenze.

Sant'Agostino fu il primo a parlare del *bonum prolis*, insieme agli altri beni del matrimonio e la sua formulazione rimarrà fino ai nostri giorni⁴. In particolare, per sant'Agostino il *bonum prolis* è un elemento comune a tutta l'umanità. La generazione ed educazione dei figli è una cosa voluta da Dio dall'inizio della creazione, quindi antecedente la caduta nel peccato originale⁵. La differenza sessuale è un bene amato da Dio in vista della procreazione dei figli. Tuttavia, non tutta la generazione di bambini è buona in sé, ma essa dovrebbe aver luogo all'interno del matrimonio. In caso

⁴ Cf. AGOSTINO D'IPPONA, *De Genesi ad litteram*, IX, 7, 12, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (=CSEL) 28, Vienna 1894, 275-276.

⁵ Cf. AGOSTINO D'IPPONA, *De Civitate Dei*, XIV, 22, CSEL 40, Vienna 1900, 45-46.

contrario, si equiparerebbero al matrimonio realtà assai diverse da esso, quali la fornicazione o il concubinato⁶. La generazione dei figli deve essere effettuata in modo ordinato, non soltanto col corretto uso della concupiscenza, ma anche nei riguardi dell'istruzione e della custodia dei bambini, sia umana che spirituale, in modo che possano rinascere alla vita⁷.

A seguito di tali affermazioni di sant'Agostino, i diversi autori non hanno apportato alcuno sviluppo significativo, ma hanno sostenuto questa formulazione. Infatti, con lo sviluppo della scienza canonica, la più importante preoccupazione era quella di determinare quando si può ritenere che il matrimonio esiste. Appare solo in Anselmo di Laon, già nel dodicesimo secolo, la concezione del matrimonio come di un consenso tra un uomo e una donna, per la comunione di vita e l'unione carnale, che non escluda la prole. Sembra, quindi, affermata per la prima volta l'*intentio prolis*⁸.

Sull'epoca della riforma canonica e della Scolastica possiamo dire che i riferimenti teologici sono costanti nel sottolineare la presenza del *bonum prolis* nella doppia istituzione del matrimonio. Nello stato di grazia originario, il matrimonio è stato istituito per la

⁶ Cf. A. REUTER, *Sancti Aurelii Augustini doctrina de bonis matrimoniis*, Analecta Gregoriana 27, Roma 1942, 87.

⁷ Cf. AGOSTINO D'IPPONA, *De nuptiis et concupiscentia*, I, 17, 19, CSEL 42, Vienna 1902, 231.

⁸ «Coniugium est consensus masculi et femine, indiuidualem uite consuetudinem retinens, id est indiuidualiter commanendi et carnaliter commiscendi absque prolis uitatione, legitimus, id est inter legitimas personas, legitime factus». ANSELMO DI LAON, «Sentenzen», in F.P. BLIEMETZRIEDER (ed.), *Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters*, 18/3, Münster 1919, 140-141.

procreazione dei figli, il che implica il riconoscimento di una funzione naturale ed originaria del medesimo. Nella sua seconda istituzione, dopo il peccato originale, il matrimonio serve come rimedio alla concupiscenza, ma non perde la sua finalità procreativa⁹.

Questo carattere essenziale della generazione ed educazione dei figli è indispensabile per distinguere le condizioni che possono essere inserite all'interno del contratto matrimoniale. Così, in una delle *Decretales* di Gregorio IX, compare, per la prima volta in modo preciso, la nullità del matrimonio a causa dell'esclusione della prole. Questa è una condizione che inficia il consenso, trattandosi di una volontà contraria ad un elemento essenziale del matrimonio. L'uso di sostanze che causano sterilità o la pratica dell'aborto, saranno causa di nullità per l'esclusione del *bonum prolis*, purché siano la modalità di attuazione di questa volontà contraria al medesimo¹⁰.

In particolare, è molto chiarificatrice la distinzione che San Tommaso d'Aquino fa tra la prole *in se ipsa* e la prole *in suis principiis*. La prole considerata *in suis principiis*, come oggetto della volontà consensuale, si traduce nella mutua consegna dei corpi per effettuare la copula coniugale, in quanto solo attra-

⁹ Ad esempio, cf. PIETRO LOMBARDO, *Sententiae in IV libri distinctae*, 2, IV, 26, 2, Grottaferrata 1981³, 417.

¹⁰ X. 4, 5, 7: «Si conditiones contra substantiam coniugii inserantur, puta, si aliter dicta alteri: “contraho tecum, si generationem prolis evites”, vel: “donec inveniam aliam honore vel facultatibus digniorem”, aut: “si pro quaestu adulterandam te tradas”, matrimonialis contractus, quantumcumque sit favorabilis, caret effectus; licet aliae condiciones appositae in matrimonio, si turpes aut impossibiles fuerint, debeant propter eius favores pro non adiectis haberi».

verso questa consegna è possibile che si ottenga la naturale conseguenza della procreazione o prole considerata *in se ipsa*. Non vi è alcun obbligo di una positiva volontà di procreare figli, ma è sufficiente non evitare il concepimento o non impedirne la nascita¹¹.

Così arriviamo al Concilio di Trento ed alla cosiddetta *Seconda Scolastica*. Gli autori che vengono studiati dopo il Concilio Tridentino presentano una continuità nella riflessione canonica sul matrimonio, del tutto dipendente da ciò che era già stato stabilito nelle *Decretales* di Gregorio IX. Sia nella definizione del matrimonio che nella delimitazione delle sue proprietà e finalità essenziali, il matrimonio è un contratto bilaterale tra persone di sesso diverso che trasmettono il loro potere sui corpi per la realizzazione degli atti in grado di generare la prole¹².

Questo trasferimento di autorità sui corpi è l'oggetto su cui deve vertere il consenso delle parti e, dall'altro lato, costituisce anche l'essenza della comunione di vita ed è la ragion d'essere della fedeltà e dell'indissolubilità del matrimonio¹³.

¹¹ TOMMASO D'AQUINO, *Suma Teológica*, suppl. q. 49, a. 3: «Alio modo possunt considerari fides et proles secundum quod sunt in suis principiis: ut pro "prole" accipiat intentio prolis, et pro "fide" debitum servandi fidem. Sine quibus etiam matrimonium esse non potest: quia haec in hoc matrimonio ex ipsa pacatione coniugali causantur; ita quod, si aliquid contrarium huius exprimeretur in consensu qui matrimonium facit, non esset verum matrimonium».

¹² Cf. T. SÁNCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento*, 1. 2, disp. 1, n. 2, Viterbii 1737, 91; B. PONCE DE LEÓN, *De sacramento matrimonii tractatus*, 1. I, cap. 7, n. 15, Lugduni 1640, 15.

¹³ Cf. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, IV, Roma 1904, 48; P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Matrimonio*, I, París 1904, 4.

Il Codice Pio-benedettino affronta tutto ciò che riguarda il *bonum prolis* da tre diverse prospettive. La prima, dove parla dei fini del matrimonio indicando la procreazione e l'educazione come obiettivo primario di esso (can. 1013 §1); la seconda, dove parla del consenso matrimoniale, specifica il *ius in corpus* esclusivo e perpetuo per lo svolgimento degli atti che di per sé sono in grado di generare la prole come oggetto formale del consenso matrimoniale (can. 1081 §2). Infine, dove tratta la simulazione, con riferimento all'*omne ius ad actum coniugalem* (can. 1086 §2).

Sull'enumerazione degli elementi essenziali che compongono il *bonum prolis*, la maggior parte della dottrina dell'epoca riconosce che essi consistono nello svolgere gli atti coniugali perfetti e perseguire il bene fisico della prole, comprendendo in questo aspetto anche lo sviluppo e la cura della prole concepita, di quella già nata e la sua minima istruzione umana, che, a sua volta, comprende una base morale, venga essa fatta dai genitori stessi oppure da altri¹⁴.

Infine, il Codice attuale, insieme all'indicazione del bene dei coniugi e la procreazione ed educazione dei figli come i fini del matrimonio nel can. 1055 §1, fa riferimento al *bonum prolis* nel can. 1061 §1, che si occupa della consumazione del matrimonio, affermando che questa avviene quando i coniugi hanno realizzato l'atto coniugale in modo umano e adatto alla procreazione della prole. Anche quando parla del matrimonio simulato, viene elencato il *bonum prolis* con il termine generico di elemento essenziale del matri-

¹⁴ Cf. P. HUIZING, «Bonum prolis ut elementum essenziale obiecti formalis consensus matrimonialis», *Gregorianum* 43 (1962) 683.

monio nel can. 1101 §2. Inoltre, il trattamento della condizione imposta al consenso matrimoniale è stata semplificata in grandi linee, perché è stata tolta la possibilità di interporre condizioni di futuro che restino incluse all'interno del fenomeno simulatorio contrario alla sostanza del matrimonio.

3. L'essenza del *bonum prolis*

3.1 *La volontà contrattuale*

Lo scopo procreativo fa parte dell'essenza del matrimonio, ma per il non conseguimento di esso in un determinato matrimonio questo non viene annullato, né la validità di esso è sospesa fino a quando si raggiunga il concepimento della prole, in quanto la validità del contratto viene determinata soltanto dalla volontà delle parti di assumere lo scopo procreativo, non la sua effettiva attuazione¹⁵. D'altro canto, l'oggetto formale essenziale del contratto del matrimonio è il diritto agli atti di per sé idonei alla generazione della prole (*in suis principiis*), non la prole in se stessa (*in se ipsa*)¹⁶.

¹⁵ Cf. R.M. SABLE, «Tradere et accipere: quaedam problemata de mutuo consensu circa ius ad prolem in causis matrimonialibus», *Periodica* 84 (1995) 767.

¹⁶ G. CANDELIER, «Le bonum prolis: doctrine et évolution de la jurisprudence», *Studia Canonica* 34 (2000) 217-218: «Dès lors, il faut comprendre qu'en ce qui concerne le *bonum prolis*, une exclusion est invalidante lorsqu'elle a pour objet l'ordination naturelle du mariage à la procréation, c'est-à-dire la fécondité structurelle de la sexualité telle qu'elle est incluse dans le mariage. Tout ce qui entrave volontairement cette ordination, est source d'invalidité, que ce soit la négation du droit du conjoint

Il criterio di identificazione della volontà contrattuale richiede necessariamente la verifica del suo contenuto per quanto riguarda l'atto coniugale. Se la volontà di non dare o ricevere il diritto di eseguire tale atto è assoluta, anche se esso è per un periodo limitato di tempo, saremo di fronte a un caso di nullità per l'esclusione del *bonum prolis*. In caso contrario, il matrimonio è valido. I tratti caratteristici di questa esclusione dal diritto e non soltanto la regolazione del suo esercizio, sono stati delineati da Pio XII nel famoso discorso alle Ostetriche cattoliche del 29 ottobre 1951. Il Pontefice affermava che la volontà di limitare ai tempi di sterilità lo stesso diritto matrimoniale e non soltanto il suo uso comporta un vizio del consenso. E ha chiarito cosa significa questo vizio quando ha spiegato che tale esclusione si verifica quando, nei giorni fertili, all'altro coniuge non viene nemmeno concesso il diritto di esigere l'atto. Pertanto, si tratta di verificare il contenuto della volontà per quanto riguarda il diritto alla realizzazione dell'atto coniugale nei giorni fertili, perché questo diritto è permanente, ininterrotto e non intermittente¹⁷. Questo criterio è ugualmente ap-

aux actes intimes, la concession aux seuls actes frustrés de leur capacité procréatrice, le propos de recourir à un avortement s'il échet, de supprimer l'enfant ou de lui dénier la possibilité de se développer. Pour reprendre l'expression scolastique, c'est la disponibilité radicale à l'enfant, l'*intentio prolis* qui est relevante».

¹⁷ Pio X, *Allocutio* 29 ottobre 1951, *AAS* 43 (1951) 845: «Se già nella conclusione del matrimonio almeno uno dei coniugi avesse avuto l'intenzione di restringere ai tempi di sterilità lo stesso diritto matrimoniale, e non soltanto il suo uso, in modo che negli altri giorni l'altro coniuge non avrebbe neppure il diritto di richiedere l'atto, ciò implicherebbe un difetto essenziale del consenso matrimoniale, che porterebbe con sé l'invalidità del matrimonio stesso, perché il diritto derivante dal contratto matri-

plicabile, come criterio generale, al periodo di tempo durante il quale si pretende di evitare la prole, sia nel tempo che segue immediatamente il consenso, oppure sulla base del raggiungimento di un certo numero di bambini.

Il *bonum prolis* non comprende soltanto il compimento dell'atto coniugale idoneo alla generazione della prole, ma anche gli elementi che vengono sviluppati nello stato di vita coniugale (il dovere di preservare la vita dei figli concepiti e nati, dell'attenzione non solo fisica, ma anche morale ed educativa verso di essi). La volontà contraente non deve necessariamente essere a conoscenza di tutti e di ciascuno di tali diritti e obblighi, ma basta semplicemente che la parte contraente intenda congiungersi sponsalmente con l'altra parte (can. 1057 §2 e 1096 §1). Invece, la volontà escludente deve essere esplicitamente contraria a uno qualsiasi di questi elementi per essere considerata come simulatoria e quindi invalidare il consenso (can. 1101 §2).

3.2 *Gli elementi essenziali del "bonum prolis"*

Come abbiamo detto, l'identificazione di questi elementi non è facile, ma grazie agli esiti del nostro studio siamo in grado di affermare che, in aggiunta all'*intentio prolis*, sono eseguibili, al momento del consenso, i seguenti elementi:

moniale è un diritto permanente, ininterrotto, e non intermittente, di ciascuno dei coniugi di fronte all'altro». Cf. anche V. REINA, *La clausula de continencia periódica en el contrato matrimonial*, Pamplona 1961, 33 e 53.

1) La volontà di compiere l'atto coniugale in modo naturale e *per se aptus ad prolis generationem*, cioè la copula consumativa del matrimonio. Questo respinge l'uso di contraccettivi, che o dissociano i significati unitivo e procreativo dell'atto coniugale, o causano la rimozione della prole concepita. Allo stesso modo si considera il rifiuto dell'uso di metodi artificiali di riproduzione, sia omologa che eterologa, sia perché sostituiscono l'atto coniugale, sia perché dissociano i significati appena elencati.

Sugli elementi che conformano la copula consumativa dobbiamo dire ancora qualche parola. Da un punto di vista teorico, per quanto riguarda gli elementi biologici di essa, non si può fare un'identificazione totale tra questa e l'atto *per se aptum ad prolis generationem*. Quest'affermazione si comprende meglio quando, per esempio, si fa ricorso alla vasectomia oppure all'asportazione dell'utero per evitare la prole. Nessuna di queste possibilità impedisce la realizzazione della copula in modo naturale. Da parte della donna non si evita né la penetrazione né l'eiaculazione all'interno della vagina e da parte dell'uomo non si richiede lo sperma elaborato nei testicoli¹⁸. Tuttavia, la volontà di utilizzare queste tecniche è contraria all'atto *per se aptus ad prolis generationem*, in quanto la persona evita volontariamente la conseguenza naturale dell'atto coniugale. C'è la volontà di consumare il matrimonio, ma anche di escludere il *bonum prolis*.

¹⁸ Cf. CONGREGAZIONE DEL CULTO DIVINO E DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera De Processu super matrimonio rato et non consummato, 20 dicembre 1986, Prot. N. 1400/86, *Communiones* 20 (1988) 79; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decr. Circa impotentiam quae matrimonium dirimit, 13 maggio 1977, *AAS* 69 (1977) 426.

Per quanto riguarda gli elementi intellettivi-volitivi della copula consumativa non c'è conflitto con il bene della prole. I capi di nullità per la mancanza di capacità oppure di libertà si devono riferire ai cann. 1095, 1096, 125 e 126.

2) La volontà di esercitare la paternità responsabile secondo la valutazione delle circostanze personali in cui si sviluppa la vita coniugale, ma senza escludere in qualsiasi periodo la trasmissione del diritto all'atto coniugale. E a seguito di tale valutazione, ampliare o limitare il numero dei figli.

La paternità (procreazione) responsabile si identifica con il *bonum prolis* perché entrambi significano l'*intentio prolis* che i coniugi devono avere al momento del consenso matrimoniale, cioè la trasmissione-accettazione dell'*ius procreandi* (atto coniugale fatto in modo naturale, idoneo alla procreazione della prole). La responsabilità nella procreazione può tradursi in un aumento delle gravidanze secondo le circostanze di cui parlano la *Gaudium et spes* e l'*Humanae vitae*. È vero che il Magistero parla della possibilità di limitare il numero dei figli, ma le cause devono essere gravi. Quindi, quando la situazione non sia di gravità, la responsabilità significa l'aumento della prole¹⁹.

C'è ancora qualche domanda. La paternità responsabile richiede che la valutazione delle circostanze e la decisione di aumentare o meno il numero dei figli dev'essere presa da entrambi i coniugi (GS 50). Ci sembra che il requisito della bilateralità debba essere messo al di là del *bonum prolis*. Questo bene richiede soltanto l'*intentio prolis* e la trasmissione del

¹⁹ Cf. PAOLO VI, Enc. *Humanae vitae*, 10.

diritto all'atto coniugale, come abbiamo spiegato in precedenza. La mancanza della bilateralità nella valutazione delle circostanze e nella presa di decisioni può colpire il *bonum prolis* soltanto quando si esclude la procreazione o si vuol fare ricorso ai mezzi illeciti di controllo della natalità, oppure quando si vuole far ricorso all'aborto o abbandonare la prole. In tutti questi casi il matrimonio sarebbe nullo per volontà contraria al *bonum prolis*, ma non per volontà contraria alla bilateralità richiesta nella paternità responsabile.

Pensiamo ad una circostanza che renda difficile la procreazione, oltre la sterilità, che colpisca soltanto uno dei coniugi, per esempio, una malattia della donna che renda la gravidanza pericolosa per la sua vita. Non sarebbe contrario al *bonum prolis* se il marito, per evitare di far pressione sulla moglie, le lascia la decisione, qualsiasi decisione, sulla paternità. Se la donna decide di mettere a rischio la sua vita per avere un figlio, questo può colpire il *bonum coniugum*, ma non il *bonum prolis*. Invece, se la donna decide di evitare la prole mediante l'uso di mezzi illeciti, questo è contrario al *bonum prolis*. Nel caso in cui i mezzi fossero leciti, anche se la decisione è stata presa soltanto da lei, il bene della prole non è colpito.

La paternità responsabile quindi non può essere identificata in tutti i suoi termini con il *bonum prolis*. La bilateralità risulta essere un elemento che deve situarsi fuori dal bene della prole e di solito distorce la riflessione sul *bonum prolis*, come vedremo in seguito. L'esercizio responsabile della paternità è possibile soltanto se si mette in atto la pratica dei vari beni del matrimonio.

Ci fermiamo adesso sulla relazione tra paternità responsabile ed esclusione temporanea della prole. Nella sua manifestazione esterna, la paternità responsabile

si presenta come la volontà degli sposi di pianificare la procreazione, forse evitando la prole per un certo periodo di tempo, determinato o meno, all'inizio o meno della vita coniugale oppure una volta arrivati al numero desiderato di figli. Questa volontà può essere presente nel matrimonio *in fieri*, come di solito capita, e nella sua manifestazione esterna coincide con l'esclusione temporanea della prole, che rende nullo il matrimonio. Una sentenza *coram* Burke afferma che l'esclusione temporanea può avere il significato di esercizio della paternità responsabile, sempre che la decisione sia bilaterale ed i mezzi usati siano leciti, perché la contraccezione non è coerente con l'amore coniugale²⁰. Quest'affermazione del Burke ci presenta chiaramente la confusione tra paternità responsabile ed esclusione temporanea della prole.

Candelier indica che l'esercizio della paternità responsabile può essere considerato un'esclusione temporanea, se la decisione di distanziare le gravidanze è presa unilateralmente, senza il consenso dell'altra parte²¹. Anche questo è un bell'esempio della confusione che risulta dal considerare come elemento del *bonum prolis* la bilateralità richiesta nella paternità responsabile. Sebbene la decisione sia stata presa unilateralmente, se la parte non ha escluso la trasmissione del diritto all'atto coniugale in modo naturale ed idoneo alla procreazione della prole, e neanche la sua conservazione ed educazione, il *bonum prolis* non è stato escluso. Inoltre, ci può essere un accordo bilaterale che escluda lo stesso diritto per un certo periodo di tempo. Pur essendo questa decisione bilaterale, il

²⁰ Cf. *coram* Burke, 15 dicembre 1994, in *RRD* 86, 721, n. 11.

²¹ Cf. G. CANDELIER, «Le *bonum prolis*» (cf. nt. 16), 234.

bonum prolis è stato colpito perché il diritto all'atto coniugale è permanente, ininterrotto e non intermittente.

La paternità responsabile significa sempre la trasmissione di questo diritto in modo permanente, ininterrotto e non intermittente. L'esclusione, pur temporanea, della prole significa che il diritto non è stato trasmesso in questo modo. Proprio per questo il ricorso a mezzi illeciti per regolare la fertilità colpisce sia il *bonum prolis* sia la paternità responsabile. Tuttavia può capitare che l'esclusione temporanea accada anche con la volontà di ricorrere a mezzi leciti, se la volontà contrattuale fa sì che il diritto all'atto coniugale non sia permanente, ma sia interrotto oppure intermittente.

Un'altra questione riguarda l'affermazione dell'*ius ad procreationem responsabilem*. Martínez Robles sostiene che il *bonum prolis* consiste nell'*ius ad actus per se aptus ad prolis generationem*, ma reso in maniera responsabile, ossia con le caratteristiche della paternità responsabile già analizzate²². Qui ci appare un'altra volta quell'elemento della bilateralità, che a nostro parere suppone più una confusione che un aiuto. Se la decisione è stata presa unilateralmente, ma è conforme al *bonum prolis*, il matrimonio è valido. Invece, quando sia contraria al bene della prole, la nullità verrà per essere contraria a questo bene del matrimonio, ma non per l'esclusione della paternità responsabile. Quindi, nel primo caso l'affermazione dell'*ius ad procreationem responsabilem* ci sembra

²² Cf. P.J. MARTÍNEZ ROBLES, «Procreación responsable y bien de la prole», in *Curso de Derecho Matrimonial y Procesal canónico para profesionales del Foro*, 15, Salamanca 2000, 228.

superflua perché il *bonum prolis* comprende già la responsabilità nella procreazione; nell'altro caso l'affermazione suppone soltanto un elemento che confonde la riflessione, come abbiamo spiegato.

Un'ultima riflessione è quella riguardante la clausola di continenza periodica ed il ricorso alla contraccezione. In ogni caso il criterio per verificare la validità del matrimonio sarà quello della volontà contraente: se anche nei periodi in cui si pretende vivere la continenza una o entrambe le parti abbiano o meno il diritto di chiedere la realizzazione della copula in modo naturale ed idonea *per se ad prolis generationem*. Invece, il matrimonio sarebbe valido quando entrambi i coniugi si trasmettono il diritto all'atto coniugale, cioè si obbligano a concederlo quando l'altro lo chieda, ma nell'esercizio della loro libertà prevedono di non esigerlo dall'altra parte. Questo è un esempio dell'esercizio della paternità responsabile²³.

3) La volontà di utilizzare tecniche di riproduzione assistita, cioè quelle che non sostituiscono l'atto coniugale, né dissociano i suoi due significati, per superare alcuni tipi di infertilità, a condizione che essi soddisfino i criteri di moralità, assenza di rischio per la vita e che siano ordinari.

²³ E. FERNÁNDEZ REGATILLO, «Matrimonio con pacto de no tener hijos», *Sal Terrae* 45 (1957) 240: «El pacto de no usar del matrimonio o usar sólo en los días estériles puede tener esta otra tendencia: la de otorgar el derecho mutuo al acto conyugal, sin restricciones, pero conviniendo en no usar del matrimonio; mas de suerte que si, a pesar de este acuerdo, el uno exigiere el uso, deba el otro cónyuge prestarle. Siendo así el matrimonio valdrá».

L'Istruzione *Dignitas personae* puntualizza che:

Sono certamente leciti gli interventi che mirano a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla fertilità naturale, come ad esempio la cura ormonale dell'infertilità di origine gonadica, la cura chirurgica di una endometriosi, la disostruzione delle tube, oppure la restaurazione microchirurgica della pervietà tubarica. Tutte queste tecniche possono essere considerate come *autentiche terapie*, nella misura in cui, una volta risolto il problema che era all'origine dell'infertilità, la coppia possa porre atti coniugali con un esito procreativo, senza che il medico debba interferire direttamente nell'atto coniugale stesso. Nessuna di queste tecniche sostituisce l'atto coniugale, che unicamente è degno di una procreazione veramente responsabile²⁴.

Secondo Navarrete è proprio del patto coniugale il diritto-obbligo di procreare mediante la copula realizzata in modo naturale, con l'aiuto, se necessario, di mezzi moralmente leciti, non pericolosi per la vita e non straordinari che rendono più facile la fecondazione. Cioè, sono gli stessi criteri per la verifica dell'esistenza o meno dell'impedimento d'impotenza. Inoltre Navarrete afferma che il consenso matrimoniale comprende la donazione-accettazione perpetua ed esclusiva della propria capacità generativa²⁵.

Candelier sostiene che il ricorso a queste tecniche risulta sempre straordinario perché sono mezzi artificiali ed il consenso matrimoniale verte sull'atto co-

²⁴ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Instr. *Dignitas personae*, 8 settembre 2008, n. 13.

²⁵ Cf. U. NAVARRETE, «Novae methodi technicae procreationis humanae et ius canonicum matrimonialem», *Periodica* 77 (1988) 98-99.

niugale reso in modo naturale²⁶. Ci sembra, invece, più corretto affermare che i criteri impiegati nell'impedimento dell'impotenza debbano essere impiegati anche qui. Il criterio della straordinarietà fa riferimento non a mezzi naturali, ma alle circostanze personali, economiche, sociali ed etiche della persona. D'altro canto, "carattere straordinario" significa che il ricorso a questi mezzi non è esigibile dalla parte, ma all'inverso, quando è ordinario si deve sottomettere al trattamento²⁷. La valutazione delle circostanze per determinare la straordinarietà o meno delle tecniche si fa conforme a criteri che sono in parte soggettivi, ma soprattutto oggettivi. Altrimenti, ogni volontà negativa a correggere la sterilità con mezzi moralmente leciti, non pericolosi e non straordinari troverebbe la sua giustificazione sempre in criteri personali, cioè soggettivi, che possono nascondere una volontà contraria al *bonum prolis*, perché anche una persona sterile può escludere la prole nel consenso matrimoniale.

Dal punto di vista della capacità generativa, cioè lo *ius procreandi* e l'*intentio prolis*, crediamo che l'obbligo di sottoporsi a queste tecniche si trovi all'interno della prole *in suis principiis*, non della prole *in se ipsa*, perché l'atto coniugale non viene sostituito ma aiutato. È proprio per questo che consideriamo quest'obbligo un elemento essenziale del *bonum prolis* ed anche del consenso matrimoniale. È vero invece che, perché il matrimonio sia nullo, la persona dev'essere consapevole della sterilità prima del matrimonio, che

²⁶ Cf. G. CANDELIER, «Le *bonum prolis*» (cf. nt. 16), 240-241.

²⁷ Cf. K.C. BOCCAFOLA, *The requirement of perpetuity for the impediment of impotence*, *Analecta Gregoriana* 200, Roma 1975, 137.

essa è vincibile in questo modo lecito, non pericoloso per la sua vita e non straordinario e che abbia fatto un'atto positivo di volontà contrario a sottoporsi ai mezzi segnalati.

4) La volontà di curare e preservare la prole concepita respingendo tutto ciò che comporta la fine della sua gestazione, con il rischio di morte. Inoltre, è dovuto il ricorso a tecniche artificiali con lo scopo di preservare la vita del bambino concepito, a condizione che rispettino i criteri stabiliti della moralità, dell'assenza di rischio per la vita e di carattere ordinario. L'educazione della prole nata comprende non solo il suo aspetto fisico, che è la sua cura, l'alimentazione e la conservazione della vita, ma anche l'educazione morale e religiosa nel senso più ampio del termine, vale a dire non specificamente cattolica, ma coerente con la sua dignità di persona umana, naturalmente aperta alla trascendenza.

Sulla conservazione della prole concepita si afferma il carattere essenziale del ricorso alle tecniche mediche, che rispettino i criteri di moralità, cioè di non mettere a rischio l'embrione oppure sottometterlo a rischi sproporzionati; la finalità dell'intervento dev'essere di guarire la malattia, migliorare lo stato di salute oppure assicurare la sua sopravvivenza, e tutto ciò deve avvenire con i mezzi che siano ordinari.

L'obbligo nasce dal fatto che, se distinguiamo tra la conservazione della prole ancora non nata e quella già nata, necessariamente facciamo una differenza non giusta riguardo la dignità umana e personale dell'embrione. Questa differenza non è accettabile né moralmente né giuridicamente.

Anche qui si deve verificare la volontà contraente, poiché dietro una volontà negativa a conservare la vita dell'embrione mediante le citate tecniche potrebbe ce-

larsi la manifestazione di una volontà contraria al *bonum prolis*.

Per quanto riguarda l'educazione della prole, il punto più controverso è quello dell'educazione alla fede dei bambini. Picozza afferma perfino che il can. 1055 può essere interpretato nel senso che l'educazione cattolica dei figli sia un elemento essenziale del matrimonio-sacramento²⁸.

A nostro parere, invece, è accettabile la proposta del Vanzi che afferma, conformemente all'antropologia cristiana, che l'educazione morale o religiosa della prole appartiene all'essenza del matrimonio, poiché la dimensione religiosa della persona comprende tutti gli aspetti della vita. Ma poi distingue tra il *munus* educativo e la *missio* educativa dei coniugi. Al *munus* educativo appartiene l'educazione umana della prole, anche quella morale o religiosa in genere, come abbiamo detto. L'educazione della prole nella fede cattolica appartiene, invece, alla *missio* educativa, che nasce non dal sacramento del matrimonio, ma dal battesimo. Quindi, l'educazione umana della prole, che comprende anche la morale in senso generale, è un elemento essenziale del *bonum prolis*. L'educazione alla fede cattolica dei bambini appartiene anche a questo bene del matrimonio, ma non ha la rilevanza giuridica necessaria per invalidare il consenso matrimoniale se è stata tolta dalla volontà contrattuale²⁹.

²⁸ Cf. P. PICOZZA, «L'esclusione dell'obbligo dell'educazione della prole», in *Prole e matrimonio canonico*, Studi Giuridici 62, Città del Vaticano 2003, 281.

²⁹ Cf. A. VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, Tesi Gregoriana serie Diritto Canonico 73, Roma 2006, 166-167.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, essa si limita ad indicare come essenziale il *bonum physicum prolis*, lasciando escluso tutto il riferimento all'educazione morale della prole. Infatti, la giurisprudenza tratta poco l'educazione della prole. Questa appare sempre nella cornice del *bonum prolis* e, nei pochi riferimenti sull'educazione morale, viene sempre indicata come elemento del bene della prole, ma la sua esclusione non rende nullo il consenso matrimoniale³⁰.

3.3 *AIDS e matrimonio canonico*

Al di là degli elementi essenziali del *bonum prolis* vogliamo fare un piccolo accenno all'AIDS, poiché, a causa della sua particolare gravità, fa sorgere degli interrogativi sul consenso matrimoniale ed il *bonum prolis*. Allo stesso modo in cui nei periodi precedenti la dottrina ha adottato la lebbra come paradigma per aiutare la riflessione sul matrimonio ed il bene della prole, l'attuale condizione dell'AIDS fa sì che possa servire oggi per la riflessione e la risoluzione degli interrogativi suscitati da altre malattie o circostanze in cui l'esercizio degli elementi essenziali del *bonum prolis* possano mettere a rischio, oppure causare gravi danni alla vita dei coniugi o della prole³¹.

³⁰ Cf. J.A. CEBALLOS SOLÍS, *La educación de la prole en la estructura jurídica del matrimonio*, Mérida (México) 2006, 162.

³¹ U. NAVARRETE, «AIDS e consenso matrimoniale», *Forum* 13-14 (2003) 127-128: «La materia [la lebbra] acquistò un'importanza tale da esigere successivi interventi legislativi dei Papi. Gregorio IX dedicò un titolo *De coniugio leprosororum* (X. 4, 8) delle sue Decretali, nel quale accolse due decretali di Alessandro III (1159-1181), e una di Urbano III (1185-1189), che segnano le

3.3.1 AIDS e consenso matrimoniale

La dottrina si domanda se la possibilità di contagiare l'altro coniuge e la prole basta per considerare illecito il matrimonio dei portatori di HIV. Ci sono tre correnti dottrinali. Un primo gruppo afferma che le persone infettate dall' HIV sono incapaci al matrimonio. Le ragioni sono diverse: per esempio, che nessuno può obbligarsi a qualcosa che moralmente è riprovevole, oppure che si tratta di un' *impotentia moralis* per il rischio di contagiare l'altra parte e la prole³².

Un altro gruppo di autori afferma invece la validità del matrimonio delle persone portatrici di HIV,

basi fondamentali della dottrina e della prassi posteriori sul trattamento da dare ai lebbrosi nei confronti del matrimonio *in fieri* e della vita coniugale. / Per analogia poi la dottrina e anche la prassi applicò gli stessi principi ad altre malattie che apparvero in Europa nei secoli XV-XVIII non meno gravi della lebbra, quali il "morbus gallicanus", il "morbus napolitanus" e altre gravi malattie veneree, più contagiose della lebbra».

³² K.-T. GERINGER, «Zur Ehefähigkeit von AIDS-Infizierten», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 156 (1987) 144: «Es gilt auch, dass sich niemand mit rechtlicher Wirkung zu etwas verpflichten kann, was moralisch verwerflich ist; eine solche Verpflichtungserklärung wäre nicht nur verboten, sondern ebenfalls rechtlich unwirksam». M.F. POMPEDDA, «Problematiche di Diritto canonico in relazione all'AIDS», in S. GHERRO – G. ZUANNAZZI (ed.), *Matrimonio canonico e AIDS*, Torino 1995, 60: «In fondo, il problema sembra essere questo: ove un diritto-dovere, oppure una *capacitas contrahendi*, oppure una *voluntas contrahendi* comportasse radicalmente, per sé, necessariamente una sostanziale grave e diretta violazione di una legge morale, che obblighi gravemente, nella prospettiva del diritto canonico, nella sua idealità, nella sua natura e specificità, potrebbero quel diritto-dovere, quella *capacitas*, quella *voluntas* essere validamente riconosciuti?». Cf. A. FUNDER, «AIDS-Krankheit und kanonische Ehefähigkeit», *Theologie und Glaube* 88 (1988) 363.

poiché il diritto non lo impedisce espressamente. Gli interrogativi che presenta l'AIDS sono di carattere morale, più che canonico, ma secondo il can. 1077 §1, il Vescovo diocesano potrebbe proibire, caso per caso, il matrimonio. In nessun caso questa malattia può essere un capo autonomo di nullità, quindi sarà soltanto una causa indiretta di invalidità³³.

La terza posizione dottrinale è quella di Navarrete, il quale afferma che rispetto alla prospettiva antropologica nella quale il Concilio Vaticano II presenta il matrimonio, una persona affetta dall'AIDS non è in grado di costituire la comunità di vita ed amore propria del matrimonio. In questo senso, tale matrimonio sarebbe nullo *ipso iure naturali*. Tuttavia, dal punto di vista della medicina e della giurisprudenza, conclude Navarrete, non sembra che l'AIDS sia un capo autonomo di nullità. Quindi, le cause si devono cercare in altri capitoli previsti dal Codice, come ad esempio l'impotenza (can. 1084), le incapacità descritte nel can. 1095, l'errore doloso o semplice (can. 1097 e 1098), oppure la simulazione (can. 1101 §2)³⁴.

³³ Cf. G. COLEMAN, «Can a person with AIDS marry in the Catholic Church?», *Jurist* 49 (1989) 265; P. BIANCHI, «AIDS e matrimonio canonico», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 4 (1991) 374; H. FRANCESCHI, «AIDS e capacità matrimoniale: approccio storico al problema delle malattie infettive nel matrimonio», in S. GHERRO – G. ZUANAZZI (ed.), *Matrimonio canonico e AIDS*, Torino 1995, 89; F.R. AZNAR GIL, «AIDS/SIDA y matrimonio canonico», in *Curso de Derecho Matrimonial y Procesal canónico para profesionales del Foro* 14, Salamanca 1998, 156-157; G. BONI, «AIDS ed esclusione del bonum prolis», in *Prole e matrimonio canonico*, Studi Giuridici 62, Città del Vaticano 2003, 219-223; F. SANDERS, *AIDS als Herausforderung für die Theologie. Eine Problematik zwischen Medizin, Moral und Recht*, Essen 2005, 305.

³⁴ Cf. U. NAVARRETE, «AIDS e consenso matrimoniale» (cf. nt. 31), 140-144.

3.3.2 AIDS e “bonum prolis”

Per quanto riguarda il bene della prole, la presenza dell'AIDS implica i rischi del cosiddetto contagio verticale, vale a dire dalla madre al bambino concepito. Dal punto di vista medico si deve dire che il contagio si produce sempre da parte della madre. Non è mai stato registrato un caso di contagio dal padre al figlio senza infettare la madre. Questo significa una considerevole riduzione delle possibilità di contagio quando la madre non è portatrice dell'HIV, sebbene possa risultare contagiata, ed anche il bambino, nella stessa relazione causa del concepimento³⁵.

D'altro canto, la trasmissione del virus si produce, nella maggioranza dei casi, in prossimità o durante il parto, quando la placenta perde progressivamente le sue caratteristiche specifiche di barriera. Anche la percentuale di trasmissione nei bambini nati tramite parto cesareo è considerevolmente inferiore a quelli nati tramite parto vaginale. Questa riduzione arriva ad un 50%. Altro rischio di trasmissione verticale si produce durante l'allattamento, poiché il virus viene secreto insieme al latte materno. Queste due tecniche, il parto cesareo e l'allattamento artificiale, cioè senza latte materno, sono due possibilità che, salvo nei paesi poveri oppure in determinate circostanze difficili, non possono essere considerate straordinarie. Si può quindi pensare che in un futuro prossimo si possano ridurre quasi totalmente le possibilità di trasmissione verticale dell'HIV cioè l'AIDS pediatrico³⁶.

³⁵ Cf. G. BONI, «AIDS ed esclusione del bonum prolis» (cf. nt. 33), 194.

³⁶ Cf. G. BONI, «AIDS ed esclusione del bonum prolis» (cf. nt. 33), 198.

L'esercizio della paternità responsabile in presenza dell'HIV consiste di solito in una riduzione del numero dei figli o il loro distanziamento, ma mai può giustificare la non trasmissione del diritto all'atto coniugale idoneo *per sé* per la procreazione della prole, perché altrimenti il matrimonio sarebbe nullo.

Infine, si deve dire che finora non è apparsa nessuna sentenza pubblicata dalla Rota in cui si parli dell'AIDS come causa, pur indiretta, di nullità del consenso matrimoniale.

3.4 *La simulazione del consenso matrimoniale per esclusione del "bonum prolis"*

Per quanto riguarda la simulazione del *bonum prolis* come elemento essenziale del matrimonio, di cui parla il can. 1101 §2 e la sua prova in sede giudiziaria, occorre ricordare che dall'insieme di tutte le prove e dalla loro valutazione in base alla legge ci dovrebbe essere la certezza morale che una o entrambe le parti, con un atto positivo di volontà, abbiano escluso dal matrimonio celebrato il diritto agli atti adatti di *per sé* alla generazione ed all'educazione della prole, per un tempo indefinito o limitato, e questa volontà sia stata prevalente sul matrimonio stesso, in modo che, se una qualsiasi delle parti avesse chiesto il diritto all'altra, il matrimonio non si sarebbe realizzato.

Deve anch'essere inteso che la volontà escludente abbia come oggetto il ricorso ai mezzi per vincere la sterilità che compiano i criteri segnalati sopra, la cura degli embrioni con mezzi chirurgici con gli stessi criteri di prima e l'educazione dei figli secondo il *munus* educativo dei coniugi. Cioè la volontà può versare non soltanto sul fine essenziale della procreazione, ma

anche su uno qualsiasi degli elementi dettagliati nelle pagine precedenti.

4. Conclusione

La riflessione teologica e canonica delle diverse epoche ha ruotato intorno a vari aspetti del sacramento del matrimonio, ma il *bonum prolis*, non è stato un oggetto direttamente cercato in questi studi. Nonostante ciò è apparso sempre in modo accessorio, poiché si tratta di una realtà pacifica, cioè propria del matrimonio. In realtà, le culture estranee a quella cristiana, come quelle romana e germanica, coincidevano dall'inizio nell'individuare la procreazione dei figli come finalità dell'istituzione del matrimonio. Dal punto di vista canonico, S. Agostino è colui che per primo ha formulato ciò che è il *bonum prolis*, formulazione che rimane in vigore fin'ora.

È solo nei tempi contemporanei, in particolare dopo la promulgazione del Codice Pio-Benedettino, che nella dottrina ed anche nella giurisprudenza si parla abbondantemente della procreazione ed educazione dei figli, che nel testo codiciale viene esplicitata come l'obiettivo primario del matrimonio, sottolineando l'oggetto del contratto di matrimonio come la consegna dello *ius in corpus* (can. 1081).

Il rinnovamento messo in atto dal Concilio Vaticano II ha trovato riscontro nella riformulazione del Codice del 1983, attualmente in vigore. Anche se la terminologia è cambiata, nell'attuale Codice rimane l'affermazione del *bonum prolis* come elemento essenziale del matrimonio, la cui esclusione, nella volontà contrattuale delle parti, causa l'invalidità del medesimo.

Da un punto di vista sistematico siamo stati in grado di studiare in dettaglio i vari elementi essenziali del bene della prole. Questo bene in particolare comprende oltre l'*intentio prolis* o *prole in suis principiis*, la realizzazione dell'atto coniugale in modo naturale e adatto per la procreazione dei figli; l'esercizio responsabile della paternità è la volontà di aumentare il numero dei bambini nella misura in cui venga permesso dallo sviluppo della vita matrimoniale e familiare, in base alla valutazione che devono fare le parti; l'uso di tecniche di riproduzione assistita che consentono di superare alcuni tipi di infertilità, senza sostituire la realizzazione dell'atto coniugale e la concezione della prole in modo naturale, e che queste tecniche non siano pericolose né straordinarie; la cura e la conservazione dei figli concepiti e la loro educazione umana e religiosa nel senso più ampio, cioè non specificamente cattolica.

Al di là di questi elementi essenziali, il *bonum prolis* contiene altri elementi che fanno parte anche del *bonum coniugum*. La procreazione ed educazione dei bambini richiede l'accordo dei coniugi in varie decisioni da prendere a questo proposito. In modo speciale, è nell'educazione dei bambini e nel loro sostegno durante le prime fasi dello sviluppo vitale che troviamo questi elementi, che trovano il loro esercizio nel matrimonio *in facto esse*. Qui trovano posto, per esempio, l'iniziazione alla vita cristiana dei bambini e altre decisioni che riguardano la loro istruzione.

Abbiamo iniziato questo studio con la meditazione di Giovanni Paolo II davanti agli affreschi della Cappella Sistina. Il Papa ha concluso la meditazione dicendo che Adamo ed Eva, dopo il concepimento del primo figlio, sapevano di aver superato la soglia della

più grande responsabilità³⁷. A conclusione di questo studio speriamo di aver aiutato a capire, dal punto di vista della scienza canonica, il significato di questa responsabilità affidata ai coniugi di procreare ed educare i bambini, ad immagine e somiglianza di Dio, che è l'unico Padrone e Signore della vita.

CARLOS ANTONIO CEREZUELA GARCÍA

³⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Trittico Romano* (cf. nt. 1).

